

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 849

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori MEDURI, BEVILACQUA, GENTILE,
D’IPPOLITO VITALE, CRINÒ e TREMATERRA**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 NOVEMBRE 2001

Nuove norme in materia di lavoratori idraulico-forestali

ONOREVOLI SENATORI. - Con l'ormai lontano decreto-legge 15 giugno 1984, n. 233, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1984, n. 442, era stato introdotto il divieto di assunzione da parte della regione Calabria e dei propri consorzi o enti regionali di lavoratori idraulico-forestali.

Questo derivava dall'abnorme aumento di tali lavoratori verificatosi fra la fine degli anni '70 e la metà degli anni '80, aumento determinato sia dalla grave situazione occupazionale della regione, sia anche dall'esigenza di portare avanti impegnativi programmi di sistemazione idraulico-forestale nella regione, che è caratterizzata, come noto, da una condizione geologica e idraulica estremamente difficile e a rischio di disastri e alluvioni, come episodi tragici verificatisi anche nel recente passato hanno ampiamente dimostrato.

Va rilevato sotto il profilo quantitativo che nell'anno 1984 gli operai forestali in Cala-

bria erano 32.000 e che oggi il loro numero si è ridotto a 12.000, con una perdita secca di ben 20.000 posti di lavoro. Ora, se da un lato probabilmente 32.000 operai erano troppi, sicuramente 12.000 non bastano per svolgere la necessaria opera di tutela dell'ambiente e del territorio in Calabria.

Il presente disegno di legge è diretto quindi ad eliminare l'ormai obsoleto decreto-legge n. 233 del 1984, che lede l'autonomia regionale e si pone in contrasto con il principio del federalismo; si introduce però, nello stesso tempo, un preciso limite economico alle assunzioni di lavoratori idraulico-forestali da parte della regione Calabria, dei suoi consorzi e degli enti regionali, che consiste nell'impiego delle risorse finanziarie a propria disposizione.

Tutto questo per evitare che si riproduca il fenomeno di aumento eccessivo di tali assunzioni, verificatosi prima del 1984 e che portò all'approvazione di tale provvedimento.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il decreto-legge 15 giugno 1984, n. 233, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1984, n. 442, è abrogato.

2. La regione Calabria, i consorzi e gli enti regionali della medesima regione possono assumere lavoratori idraulico-forestali solo nell'ambito delle risorse finanziarie a propria disposizione.

